



***Nomina degli Agenti contabili e dei Responsabili del procedimento per la resa del conto, afferente alle spese connesse alla sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 81 del 2008 - alle altre spese urgenti e di modico importo, e relativa regolamentazione***

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**DISPONE**

***1. Nomina degli Agenti contabili***

I soggetti di cui all'Allegato A sono nominati Agenti contabili.

***2. Disposizioni generali sugli Agenti contabili***

Per quanto concerne le funzioni, le responsabilità e gli obblighi, gli Agenti contabili sono sottoposti alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia ed in tema di anticorruzione e trasparenza ed uniformano il loro operato al principio di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Gli Agenti contabili sono personalmente responsabili della gestione loro affidata e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti mediante la resa del conto della propria gestione secondo quanto previsto dal successivo punto 6.

***3. Compiti degli Agenti contabili***

Gli Agenti contabili sono tenuti:

- a rendicontare mensilmente tutte le somme utilizzate, indicando separatamente le spese per salute e sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rispetto alle altre tipologia di spese urgenti e di modico importo;
- a conservare in modo adeguato tutta la documentazione a corredo delle attività di competenza, mettendola a disposizione del Responsabile del procedimento di cui al successivo punto 5 e della Corte dei Conti in caso di richiesta;

- a presentare il conto giudiziale ai sensi del successivo punto 4;
- a fornire tempestivo riscontro alle eventuali richieste del Responsabile del procedimento nell'ambito delle verifiche di corrispondenza tra il conto reso e le scritture contabili.

#### ***4. Conto giudiziale***

L'Agente contabile è tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi dell'art. 610 del R.D. 827/1924, redatto secondo il modello Allegato B al presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'Agente contabile, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o in ogni caso dalla cessazione della gestione, inoltra il conto giudiziale debitamente sottoscritto al Responsabile del procedimento di cui al punto 5.

#### ***5. Responsabile del procedimento***

I Responsabili degli Uffici Risorse Materiali, i Capi Uffici gestione Risorse e il Capo area di Staff in Valle d'Aosta, in relazione agli Agenti contabili che operano nei rispettivi territori di riferimento, nonché il Capo Settore Contabilità e Bilancio della Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione, in relazione agli Agenti contabili che operano nelle strutture centrali, sono nominati Responsabili del procedimento ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 6, i Responsabili del procedimento provvedono:

- alla parifica dei conti resi dagli Agenti contabili di riferimento;
- all'approvazione formale dei conti parificati;
- alla trasmissione della documentazione necessaria al Collegio dei revisori per la predisposizione della relativa relazione di controllo;
- al deposito dei conti presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti.

#### ***6. Adempimenti propedeutici al deposito del conto giudiziale***

Il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al punto 4, procede:

- alla verifica della congruità del conto giudiziale con le scritture contabili;
- alla parificazione formale del conto nel caso in cui non siano ravvisate irregolarità; qualora siano ravvisate irregolarità, il Responsabile del procedimento restituisce il

conto con specifica indicazione delle incongruenze all'Agente contabile, il quale, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, deve fornire chiarimenti;

- all'approvazione formale del conto parificato;
- alla trasmissione del conto insieme all'eventuale documentazione di supporto al Collegio dei revisori che predispone apposita relazione illustrativa delle procedure di controllo adottate.

Entro 30 giorni dall'approvazione formale del conto parificato, il Responsabile del procedimento deposita tramite l'applicativo SIRECO i conti di competenza, unitamente alla relazione dell'organo di controllo interno, alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti.

## **7. Decorrenza**

Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2024.

## **Motivazioni**

Con l'approvazione del Regolamento speciale per le spese connesse alla sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e altre spese urgenti di modico importo non effettuabili ricorrendo all'ordinaria procedura del ciclo passivo, sono state disciplinate le spese per esigenze connesse alla tutela della salute e sicurezza e le altre spese urgenti di modico importo cui non è possibile provvedere ricorrendo all'ordinario ciclo passivo.

L'attribuzione a taluni soggetti di poteri autonomi di spesa, ai sensi del citato Regolamento, configura in capo a questi ultimi la qualifica di Agenti contabili ai sensi delle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente provvedimento dispone la nomina di Agenti contabili dei Direttori Regionali e di coloro che operano nell'ambito delle strutture centrali, individua funzionalmente e conseguentemente dispone la nomina dei Responsabili del procedimento e riepiloga i principali obblighi e le responsabilità di entrambi i soggetti in coerenza con la vigente normativa in materia.

## **Riferimenti normativi**

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Regolamento speciale per le spese connesse alla sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e altre spese urgenti di modico importo non effettuabili ricorrendo all'ordinaria procedura del ciclo passivo

b) Disciplina normativa di riferimento

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240

Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*